



# COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

## (Provincia di Catanzaro)

Viale I° Maggio - Tel. 0968/79111 - 88025 San Pietro a Maida (CZ)

**Ordinanza n. 32 del 12/07/2019**

**OGGETTO: Deroga ai limiti di immissione sonora per i giorni 15 e 16 luglio 2019 per la manifestazione in occasione della festa della Madonna del Carmine.**

**Premesso che** l'art 6, comma 1, lett h) della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limiti di immissione di rumore nell'ambito abitativo o esterno;

**Dato atto che** il Comune di San Pietro a Maida non dispone di Piano di Zonizzazione acustica per cui devono essere rispettati i seguenti limiti previsti dalla Legge 26 ottobre 1995, n° 447 e dal D.P.C.M. del 01/03/1991;

- Limite diurno Zona A di cui (decreto ministeriale n° 1444/68) - 65 Leq (A);
- Limite notturno Zona A di cui (decreto ministeriale n° 1444/68) – 55 Leq (A);

**Evidenziato** che il parroco della Comunità Ecclesiale di San Nicola di Bari in San Pietro a Maida, Don Fabio Stanizzo, ha organizzato due manifestazioni in occasione della festa della Madonna del Carmine, rispettivamente per la serata del 15 luglio c.a. in via G. Levato e per la serata del 16 luglio c.a. in piazza Marconi di San Pietro a Maida, e necessita procedere alla deroga ai limiti di legge di rumorosità per lo svolgimento delle manifestazioni succitate, per come richiesto nel piano di sicurezza all'uopo presentato;

**Considerato che** tale attività riveste carattere temporaneo e limitato alle sole giornate sopra riportate e che tale tipologia, svariate volte, è stata regolarmente svolta, condivisa e tollerata dalla cittadinanza in special modo dalle famiglie residenti in dette vie e piazze;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere ad autorizzare in deroga ai limiti che sarebbero fissati dalla normativa, le emissioni sonore prodotte durante tale attività temporanea in oggetto marginata;

**Visti:**

- la Legge 26 ottobre 1995, N° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;

- il D.P.C.M. 16 novembre 1999, n° 125 “Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore”;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con i poteri conferiti dall’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

## **A U T O R I Z Z A**

in via generale, limitatamente ai giorni 15 e 16 luglio 2019 dalle ore 21:00 alle ore 1:00 in occasione dei due eventi temporanei di cui ai festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, gli intrattenimenti musicali con emissione sonora in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14.11.1997 a condizione che:

1. per le emissioni sonore a carattere musicale, vengano disposte misure per impedire l’esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 superino il valore di 95 dB (A) di Leq;
2. gli elementi di diffusione sonora (altoparlanti, casse, etc.) vengano direzionate esclusivamente nell’area dell’evento in cui si effettuerà il trattenimento musicale richiesto all’aperto impedendo altresì che il flusso sonoro possa propagarsi direttamente verso le abitazioni più vicine;
3. oltre il periodo indicato, non sia effettuata alcuna riproduzione musicale e/o sonora con altoparlanti all’aperto.

## **A V V E R T E**

Che eventuali violazioni alle prescrizioni della presente autorizzazione comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 3, della Legge n° 447/95.

## **D I S P O N E**

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Pietro a Maida e inoltre ne venga trasmessa copia alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

E’ fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

Dalla Residenza Municipale

*IL SINDACO*

*(Avv. Domenico Giampà)*

